

WEBINAR AIDC: Amministratori giudiziari



I profili tributari e fiscali connessi all'amministrazione giudiziaria dei beni

Fonti normative

- Legge 575/1965
- Legge 646/82
- D.L. 230/89
- Legge 94/2009
- D.L. 4/2010 convertito con Legge 50/2010
- D.Lgs. 159/2011
- Legge 228/2012
- -D.Lgs. 175/2014



Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000
- Circolare n. 31E/2014



Fonti normative

Legge 575/1965

Misure di prevenzione

Fino alla approvazione della legge 646/82 disciplina le misure di prevenzione personali



Fonti normative

Legge 646/82

Legge Rognoni - La Torre

Introduce le misure di prevenzione patrimoniali

Nessuna indicazione sulla gestione dei beni, né sull'esistenza dell'amministratore giudiziario

Fonti normative

D.L. 230/89 (inserisce Artt. 2sexies, 2septies, 2opties)

ART. 2-SEXIES. - 1. CON IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE DISPONE IL SEQUESTRO PREVISTO DAGLI ARTICOLI PRECEDENTI IL TRIBUNALE NOMINA IL GIUDICE DELEGATO ALLA PROCEDURA E UN AMMINISTRATORE. L'AMMINISTRATORE HA IL COMPITO DI PROVVEDERE ALLA CUSTODIA, ALLA CONSERVAZIONE E ALL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI ANCHE NEL CORSO DEGLI EVENTUALI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE, SOTTO LA DIREZIONE DEL GIUDICE DELEGATO. 2. IL GIUDICE DELEGATO PUÒ ADOTTARE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLA PROCEDURA E DELLA SUA FAMIGLIA I PROVVEDIMENTI INDICATI NELL' ART. 47 DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267, QUANDO RICORRANO LE CONDIZIONI IVI PREVISTE. EGLI PUÒ ALTRESÌ AUTORIZZARE L'AMMINISTRATORE A FARSI COADIUVARE, SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ, DA TECNICI O DA ALTRE PERSONE RETRIBUITE.

3. L'AMMINISTRATORE È SCELTO TRA GLI ISCRITTI NEGLI ALBI DEGLI AVVOCATI, DEI PROCURATORI LEGALI, DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI DEL DISTRETTO; SE PARTICOLARI ESIGENZE LO RICHIEDANO, PUÒ ESSERE NOMINATA, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, PERSONA NON MUNITA DELLE SUDDETTE QUALIFICHE PROFESSIONALI. 4. NON POSSONO ESSERE NOMINATE LE PERSONE NEI CUI CONFRONTI IL PROVVEDIMENTO È STATO DISPOSTO, IL CONIUGE, I PARENTI, GLI AFFINI E LE PERSONE CON ESSE CONVIVENTI, NÉ LE PERSONE CONDANNATE AD UNA PENA CHE IMPORTI L'INTERDIZIONE, ANCHE TEMPORANEA, DAI PUBBLICI UFFICI O COLORO CUI SIA STATA IRROGATA UNA MISURA DI PREVENZIONE."

Lezione 1 - Evoluzione della normativa speciale relativa al trattamento fiscale dei beni seguestrati e confiscati

Fonti normative

D.L. 230/89 (inserisce Artt. 2sexies, 2septies, 2opties)

ART. 2-SEPTIES. - 1. L'AMMINISTRATORE NON PUÒ STARE IN GIUDIZIO, NÉ CONTRARRE MUTUI, STIPULARE TRANSAZIONI, COMPROMESSI, FIDEJUSSIONI, CONCEDERE IPOTECHE, ALIENARE IMMOBILI E COMPIERE ALTRI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL GIUDICE DELEGATO.

- 2. L'AMMINISTRATORE DEVE PRESENTARE AL GIUDICE DELEGATO, ENTRO UN MESE DALLA NOMINA, UNA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA SULLO STATO E SULLA CONSISTENZA DEI BENI SEQUESTRATI E SUCCESSIVAMENTE, CON LA FREQUENZA STABILITA DAL GIUDICE, UNA RELAZIONE PERIODICA SULL'AMMINISTRAZIONE, ESIBENDO, SE RICHIESTO, I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI; DEVE ALTRESÌ SEGNALARE AL GIUDICE DELEGATO L'ESISTENZA DI ALTRI BENI, CHE POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI SEQUESTRO, DI CUI SIA VENUTO A CONOSCENZA NEL CORSO DELLA SUA GESTIONE.
- 3. EGLI DEVE ADEMPIERE CON DILIGENZA AI COMPITI DEL PROPRIO UFFICIO E, IN CASO DI INOSSERVANZA DEI SUOI DOVERI O DI INCAPACITÀ, PUÒ IN OGNI TEMPO ESSERE REVOCATO, PREVIA AUDIZIONE, DAL TRIBUNALE SU PROPOSTA DEL GIUDICE DELEGATO D'UFFICIO.
- 4. NEL CASO DI TRASFERIMENTO FUORI DELLA RESIDENZA ALL'AMMINISTRATORE SPETTA IL TRATTAMENTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL DIRIGENTE SUPERIORE

Fonti normative

D.L. 230/89 (inserisce Artt. 2sexies, 2septies, 2opties)

ART. 2-OCTIES - 1. LE SPESE NECESSARIE O UTILI PER LA CONSERVAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI SONO SOSTENUTE DALL'AMMINISTRATORE MEDIANTE PRELEVAMENTO DALLE SOMME DA LUI RISCOSSE A QUALUNQUE TITOLO.

2. SE DALLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI NON È RICAVABILE DENARO SUFFICIENTE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI CUI AL COMMA PRIMO, LE STESSE SONO ANTICIPATE DALLO STATO, CON DIRITTO AL RECUPERO NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL BENE IN CASO DI REVOCA DEL SEQUESTRO. 3. NEL CASO SIA DISPOSTA LA CONFISCA DEI BENI, LE SOMME PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO ALL'AMMINISTRATORE, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DA LUI SOSTENUTE PER I SUOI COADIUTORI E QUELLE DI CUI AL COMMA QUARTO DELL'ARTICOLO 2-SEPTIES SONO INSERITE NEL CONTO DELLA GESTIONE; QUALORA LE DISPONIBILITÀ DEL PREDETTO CONTO NON SIANO SUFFICIENTI PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE ANZIDETTE SPESE, LE SOMME OCCORRENTI SONO ANTICIPATE, IN TUTTO O IN PARTE, DALLO STATO, SENZA DIRITTO A RECUPERO. SE IL SEQUESTRO È REVOCATO, LE SOMME SUDDETTE SONO POSTE A CARICO DELLO STATO.

.... CONTINUA

Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000
- 1) Assoggettamento a tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati
- 2) Soggetto passivo d'imposta e soggetto tenuto agli adempimenti fiscali
- 3) Adempimenti fiscali
- 4) Liquidazione provvisoria e definitiva



Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000

Assoggettamento a tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati

i redditi derivanti dall'amministrazione dei beni sequestrati sono soggetti a tassazione facendo riferimento alle ordinarie categorie reddituali previste dal TUIR



Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000

Soggetto passivo d'imposta e soggetto tenuto agli adempimenti fiscali

I beni sequestrati, in attesa della confisca o della restituzione al proprietario, configurano un patrimonio separato, assimilabile per analogia, sotto il profilo che qui interessa, all'eredità giacente disciplinata dall'art. 131 del TUIR e dall'art. 19 del DPR 4 febbraio 1988, n. 42.



Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000

Soggetto passivo d'imposta e soggetto tenuto agli adempimenti fiscali

La veste di soggetto passivo d'imposta spetta a colui il quale assumerà, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati

Lo Stato o l'indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca

oppure con la restituzione dei beni

Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000

Soggetto passivo d'imposta e soggetto tenuto agli adempimenti Fiscali

L'amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, Opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato.



Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000

Adempimenti fiscali

L'Amministratore Giudiziario deve:

Presentare le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta interessati dall'amministrazione giudiziaria, con esclusione del periodo d'imposta nel corso del quale essa cessa.



Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000

Adempimenti fiscali

L'Amministratore Giudiziario deve:

Nel caso in cui tra i beni sequestrati siano comprese aziende commerciali o agricole, adempiere anche agli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 600



Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000

Adempimenti fiscali

L'Amministratore Giudiziario deve:

Comunicare alla Agenzia delle Entrate nel termine di sessanta giorni l'assunzione e la cessazione delle funzioni



Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000

Adempimenti fiscali

L'Amministratore Giudiziario deve:

Per quanto riguarda l'Imposta sul valore aggiunto, non ponendosi un problema di progressività dell'imposta e di cumulo dei redditi, proseguirà regolarmente l'attività dell'indiziato, senza necessità di aprire una nuova partita Iva



Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000

Adempimenti fiscali

L'Amministratore Giudiziario deve:

in qualità di rappresentante, rispondere delle sanzioni amministrative tributarie per le violazioni a lui imputabili ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472



Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000

Liquidazione provvisoria e definitiva

Qualora il procedimento cautelare si protragga oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è disposto il sequestro, il reddito dei beni sequestrati sarà determinato in via provvisoria, secondo le disposizioni che regolano la tassazione delle persone fisiche.



Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000

Liquidazione provvisoria e definitiva

L'amministratore, pertanto, presenterà una autonoma dichiarazione, relativa ai redditi prodotti con i beni sequestrati, in base alla quale effettuerà la liquidazione provvisoria ed il relativo versamento delle imposte



Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000

Liquidazione provvisoria e definitiva

Nell'ipotesi di confisca, il rapporto provvisorio si consolida in modo definitivo, per effetto della confusione in capo allo Stato della qualità di soggetto attivo e di soggetto passivo del rapporto tributario (ex art. 88 del TUIR).



Circolari Agenzia Entrate

- Circolare n. 156/2000

Liquidazione provvisoria e definitiva

Nell'ipotesi di confisca, il rapporto provvisorio si consolida in modo definitivo, per effetto della confusione in capo allo Stato della qualità di soggetto attivo e di soggetto passivo del rapporto tributario (ex art. 88 del TUIR).

Nell'ipotesi di revoca l'Amministrazione Finanziaria provvederà alla liquidazione definitiva e alla conseguente iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute.

Fonti normative

Legge 94/2009

art. 2 comma 12 (albo amministratori giudiziari)

All'articolo 2sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonchè tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche Professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari».

Fonti normative

D.L. 4/2010 convertito con Legge 50/2010

Istituzione ANBSC e nuovo art. 2sexies L'Art. 5, introduce, tra l'altro, le seguenti modifiche

14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della societa' Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o societa' disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. E' conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o societa' sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile



Fonti normative

D.Lgs. 159/2011

Artt. 50-51

Art. 50.

1 Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. E' conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

Fonti normative

D.Lgs. 159/2011

Artt. 50-51

Art. 50.

2 Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Fonti normative

D.Lgs. 159/2011

Artt. 50-51

Art. 51.

1.I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.

Fonti normative

D.Lgs. 159/2011

Artt. 50-51

Art. 51.

2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.



Fonti normative

D.Lgs. 159/2011

Artt. 50-51

Art. 51.

3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.



Fonti normative

Legge 228/2012

Art. 1, comma 189

Introduce il comma 3bis dell'art. 51 D.Lgs. 159/2011

3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la Confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.



Fonti normative

D.Lgs. 175/2014

Art. 32 – nuovo art.51 comma 3bis (decorrenza 1.1.2014)

Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei Beni a cui si riferiscono, è <u>sospeso</u> il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi



Fonti normative

D.Lgs. 175/2014

Art. 32 – nuovo art.51 comma 3bis (decorrenza 1.1.2014)

Gli atti e i contratti

relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono <u>esenti</u> dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Fonti normative

D.Lgs. 175/2014

Art. 32 – nuovo art.51 comma 3bis (decorrenza 1.1.2014)

Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo Testo unico.



Fonti normative

D.Lgs. 175/2014

Art. 32 – nuovo art.51 comma 3bis (decorrenza 1.1.2014)

Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse E tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.



Circolari Agenzia Entrate

-Circolare n. 31E/2014

a decorrere dal 1° gennaio 2014, in luogo della "esenzione" è disposta la "sospensione del versamento" da imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Si tratta, ad esempio, dell'IMU che ha per presupposto il Possesso di immobili diversi dall'abitazione principale; oppure dell'IVIE – imposta sul valore degli immobili situati all'estero – dovuta dal proprietario dell'immobile ovvero dal titolare di altro diritto reale sullo stesso.

Circolari Agenzia Entrate

-Circolare n. 31E/2014

Essendo la "sospensione" limitata al "versamento", ne Consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all'amministratore giudiziario, l'obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.



Circolari Agenzia Entrate

-Circolare n. 31E/2014

non risulta, invece, dovuto, perché oggetto di esenzione espressa, il versamento delle imposte di registro, ipo-catastale e di bollo qualora gli atti ed i contratti posti in essere durante il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria abbiano ad oggetto i beni immobili la cui proprietà o il cui possesso costituiscano presupposto impositivo di imposte, tasse e tributi.



Circolari Agenzia Entrate

-Circolare n. 31E/2014

Quanto al reddito prodotto dai beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il terzo periodo del novellato comma 3-bis dispone espressamente l'irrilevanza dello stesso, ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, qualora sia determinato secondo le regole del reddito fondiario, anche se gli immobili sono locati.



Circolari Agenzia Entrate

-Circolare n. 31E/2014

Nondimeno il reddito deve, comunque, essere esposto in dichiarazione dei redditi, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria la liquidazione dell'imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare



- Art. 51 comma 3bis D.Lgs. 159/2011

Gli immobili, se intestati a



-Art. 51 comma 3bis D.Lgs. 159/2011

Gli immobili, se intestati a

Persone fisiche – non rilevano ai fini delle imposte sui redditi



-Art. 51 comma 3bis D.Lgs. 159/2011

Gli immobili, se intestati a

Persone fisiche – non rilevano ai fini delle imposte sui redditi

Imprese – non rilevano ai fini delle imposte sui redditi tranne quelli considerati strumentali per destinazione o per natura



-Art. 51 comma 3bis D.Lgs. 159/2011

Gli immobili intestati alle imprese

Nell'ambito del patrimonio immobiliare, occorre distinguere tra

immobili strumentali (per natura o per destinazione),

immobili merce

immobili patrimonio.



- Art. 51 comma 3bis D.Lgs. 159/2011

Gli immobili intestati alle imprese

immobili patrimonio.

fabbricati destinati ad abitazione di tipo civile classificati nella categoria catastale A, con esclusione degli immobili A10



- Art. 51 comma 3bis D.Lgs. 159/2011

Gli immobili intestati alle imprese

immobili patrimonio.

fabbricati destinati ad abitazione di tipo civile classificati nella categoria catastale A, con esclusione degli immobili A10 L'impresa per tali immobili patrimonio determina le imposte dovute, Ires o Irpef, in base alle disposizioni in materia di redditi fondiari



-Art. 51 comma 3bis D.Lgs. 159/2011

Gli immobili intestati alle imprese

immobili patrimonio.

Rappresentano, in tale specifica fattispecie, diversamente dalla determinazione del reddito per i beni immobili strumentali, costi integralmente indeducibili, oltre l'eccedenza rispetto all'eventuale 15% delle spese per manutenzione ordinaria, sia le spese di manutenzione straordinaria sia i costi di gestione e tutti i restanti componenti negativi, ammortamenti e canoni leasing compresi, così come previsto dall'art. 90, comma 2, del TUIR

Lezione 1 - Evoluzione della normativa speciale relativa al trattamento fiscale dei beni sequestrati e confiscat

-Art. 51 comma 3bis D.Lgs. 159/2011

Gli immobili intestati alle imprese

immobili patrimonio.

Tuttavia, a sensi dell'art. 3bis D.Lgs. 159/2011, i redditi di tali immobili, in costanza di sequestro o confisca, <u>non rilevano</u> ai fini delle imposte dirette



D.Lgs. 159/2011

Art. 50.

Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. E' conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



Comma 1 art. 50

Intento di favorire la gestione delle aziende sequestrate



Comma 1 art. 50

Intento di favorire la gestione delle aziende sequestrate

Analogia con la tutela dei terzi (artt. 52 e segg.)



Comma 1 art. 50

Intento di favorire la gestione delle aziende sequestrate

Analogia con la tutela dei terzi (artt. 52 e segg.)

Applicazione artt. 57 e segg. al creditore Erario?



Comma 1 art. 50

Intento di favorire la gestione delle aziende sequestrate

Analogia con la tutela dei terzi (artt. 52 e segg.)

Applicazione artt. 57 e segg. al creditore Erario?

Ipotesi: si per i crediti per i quali non è prevista la Confusione ex comma 2



Comma 2 art. 50

I crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c.

con quali modalità tecniche ed operative?

richiedere agli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate lo sgravio totale delle cartelle esattoriali e degli importi già iscritti a ruolo e riguardanti i tributi erariali



Comma 2 art. 50

I crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c.

con quali modalità tecniche ed operative?

richiedere agli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate lo sgravio totale delle cartelle esattoriali e degli importi già iscritti a ruolo e riguardanti i tributi erariali

E per i tributi non erariali?

appare applicabile la disciplina per i crediti ante sequestro



Criticità in ordine alla confusione dei crediti erariali



Criticità in ordine ai debiti erariali non soggetti a confusione

- 1. Confisca del compendio nelle società di capitali e deliberazione liquidazione
- 2. Patrimonio assegnato per scopi di utilità sociale
- 3.nota del 12 giugno 2012 Direzione Regionale della Sicilia (no confusione per IVA, IRAP, contributi previdenziali, tributi locali, R.A.) solo crediti ante sequestro
- 4. Applicabilità commi 198 e segg. Legge 228/2012 ai debiti che non si estinguono
- 5.Limite di garanzia patrimoniale art. 53 D.Lgs. 159/2011



Criticità in ordine ai debiti erariali sorti in costanza di sequestro

- 1. Non si estinguono per confusione
- 2. Patrimonio assegnato per scopi di utilità sociale
- 3.Informativa al Giudice Delegato e all'ANBSC
- 4. Fallimento ex art. 63 D.Lgs. 159/2011
- 5. Dichiarazione di successione

